

PROFESSIONISTI

In Gazzetta i decreti su sanzioni, riscossione e processo tributario

di Alessandro Bonuzzi

Pubblicati sul **Supplemento ordinario** alla Gazzetta Ufficiale n. 233 di ieri i **decreti legislativi delegati** che intervengono su numerosi aspetti mediante una revisione del **sistema sanzionatorio** (D.Lgs. n. 158/2015), sia penale che amministrativo, della **riscossione** (D.Lgs. n. 159/2015), del **processo tributario** e della **disciplina degli interPELLI** (D.Lgs. n. 156/2015), al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente. Tali decreti, datati 24 settembre 2015, entreranno in vigore decorsi 15 giorni dal 7 ottobre 2015.

Pubblicati anche i decreti legislativi per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs. n. 157/2015) e per la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (D.Lgs. n.160/2015).

Una delle modifiche più attese riguarda la riforma del **diritto penale tributario** di cui al D.Lgs. n. 74/2000 le cui linee guida sono improntate all'esigenza di certezza e di limitare la ricaduta penale alle sole ipotesi connotate da un carattere **fraudolento**.

In tale ambito, per quanto concerne specificatamente le pene relative agli **omessi versamenti**, all'art. 10-bis, viene confermata la pena che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al sostituto di imposta, le **ritenute** dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma con un innalzamento dell'attuale ammontare da euro 50.000 ad **euro 150.000** per ciascun periodo d'imposta.

Ai fini dell'Iva, invece, il nuovo articolo 10-ter innalza la relativa soglia penale a **euro 250.000** per ciascun periodo d'imposta.

La **compensazione indebita** di cui al successivo articolo 10-quater prevede ora una doppia fattispecie di punibilità, ferma restando in ogni caso la soglia dei 50.000 euro. Infatti, il comma 1 stabilisce una reclusione da sei mesi a due anni in caso di indebita compensazione con **crediti non spettanti**, mentre il comma 2 stabilisce una reclusione da diciotto mesi a sei anni in caso di indebita compensazione con **crediti inesistenti**.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di **sanzioni amministrative**, è giusto il caso di evidenziare, in questa sede, la relativa decorrenza dal 1 gennaio 2017, con tutte le conseguenze che ne deriveranno in merito all'incertezza sull'applicabilità o meno del principio del **favor rei**.

Le modifiche al sistema di **riscossione** riguardano, tra le altre cose, la disciplina della **rateazione** delle somme dovute che derivano dagli istituti deflattivi del contenzioso e dalla dilazione dei ruoli. Peraltro, sul tema della dilazione delle somme iscritte a ruolo, la principale novità non può che essere l'eliminazione del pagamento degli interessi sugli interessi e degli interessi sulle sanzioni.

Si segnala altresì la variazione della denominazione del compenso spettante all'Agente della riscossione che passa da aggio a **onere di funzionamento della riscossione**, con relativa riduzione – a partire dalle cartelle che saranno emesse dal 1 gennaio 2016 - dall'8 al 6 per cento. Introdotto, poi, il concetto di **lieve inadempimento** che contempla un ritardo fino a sette giorni e evita la decadenza dal beneficio della rateizzazione nonché la **notifica della cartella attraverso la PEC** nei confronti delle persone fisiche che ne fanno richiesta e obbligatoria per le imprese e i professionisti.

Le novità sul **contenzioso** incentivano la definizione della questione nella fase preventiva e deflattiva al fine di ridurre sempre di più le liti con il fisco. In tal senso, sono previste quattro tipologie di **interpello** e viene esteso l'ambito applicativo della **mediazione** - che riguarda anche i tributi locali – nonché della **conciliazione giudiziale** – che è percorribile anche in secondo grado.

Da rilevare, infine, il tema delle **spese processuali**. A riguardo, viene confermato il principio della soccombenza, in base al quale la compensazione delle spese può avvenire solo *“in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*. Oltre a tale conferma, viene introdotta la regola in base alla quale le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari/diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, il contributo previdenziale e l'Iva, se dovuti.